

[illegible]

**REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI FILIAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2012, N. 219.**

«Entrata in vigore: **7 febbraio 2014**»

### *Brevi schemi sulle nuove norme*

Gloria Servetti – Giuseppe Buffone

## MAPPA DELLE PRINCIPALI NOVITÀ

Oggetto	Contenuti
<b>Corpus iuris unico comune per i rapporti genitoriali con i figli: i nuovi articoli da 337-bis a 337-octies.</b>	Il decreto abroga integralmente gli artt. 155-bis – 155- sexies, e i commi 3, 4, 5, 8 – 12 dell’art. 6 l. div., il cui contenuto viene trasposto nei nuovi <b>artt. 337-bis – 337-octies</b> . Norme racchiuse nel nuovo capo II del titolo IX, rubricato “esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio”. Le nuove norme diventano riferimento generale per tutte le controversie genitoriali, che sia separazione, divorzio o interruzione di convivenza tra partners non uniti da matrimonio.
<b>Dalla <i>potestà genitoriale</i> alla «responsabilità genitoriale»</b>	Ovunque, nell’Ordinamento, la potestà genitoriale viene ad essere ridefinita dalla sintesi concettuale europea «responsabilità genitoriale»: “i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita” (cfr., art. 2, n. 7 Reg. CE n. 2201/2003)
<b>Residenza del Minore</b>	In linea con il dizionario europeo (che include nella nozione di «affidamento» la scelta condivisa circa il luogo di residenza abituale del minore), onde fugare ogni dubbio al riguardo, viene chiarito in modo espresso che la residenza abituale del fanciullo è scelta dai genitori di «comune accordo» (artt. 316 c.c.; 337-ter comma III).
<b>La “nuova” legittimazione attiva dei “nonni”, davanti al TM</b>	L’art. 317-bis c.c. viene completamente riformato e ora ospita l’azione dei ascendenti promossa nel caso in cui sia <u>impedito</u> il loro diritto «di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni». Il nuovo art. 38 disp. att. c.c. riformato in parte qua, rimette al Tribunale per i Minorenni la competenza sulla domanda
<b>Ascolto del minore</b>	L’ascolto del minore diviene, di fatto, sempre obbligatorio, salvo il giudice lo ritenga in contrasto con l’interesse del fanciullo o manifestamente superfluo: in tutti i procedimenti in cui debbano essere adottati provvedimenti che lo riguardano (336-bis comma I, c.c.); nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori in materia di affidamento (art. 337-octies comma I); dove il giudice debba designare al minore un tutore (art. 348 comma III) e, sempre in regime di tutela, dove si debbano assumere la decisioni più

	importanti per la sua cura personae (Art. 371, n. 2); durante il procedimento di divorzio (art. 4 comma VIII, l. 898/1970). Il nuovo art. 38-bis disp att. c.c. regola l'audizione nelle cd. «sale di ascolto» (munite di vetro specchio): in mancanza di queste sale, i difensori possono partecipare all'audizione solo se autorizzati dal giudice (336-bis comma II, c.c.)
<b>Affidamento familiare</b>	Viene formalmente introdotto nella disciplina uniforme sui rapporti genitoriali, l'istituto dell'affidamento familiare, che il giudice può disporre "in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori" (337-ter comma II)
<b>Esecuzione dei provvedimenti di affidamento</b>	All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il <u>giudice del merito</u> e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare (337-ter comma II)
<b>Figli maggiorenni portatori di Handicap</b>	.Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori (337-septies c.c.). Si chiarisce, nel nuovo art. 37-bis disp. att. c.c., che «i figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'articolo 337-septies, secondo comma, del codice civile, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
<b>Successioni</b>	Riscritte le norme sulla successione, in cui ai figli (nati fuori del matrimonio o al suo interno) è riservato lo stesso identico trattamento normativo.
<b>Nuclei familiari in condizioni di indigenza</b>	Il giudice segnala ai comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia (nuovo art. 79-bis, l. 184/1983)
<b>Diritto internazionale privato</b>	Riscritte le norme sulla filiazione (33, 34, 35, 36, 36-bis, 38) e introdotte previsioni cogenti che si applicano comunque nonostante il richiamo ad altra legge (v. art. 36-bis, l. 218/1995).

## NUOVE DISPOSIZIONI 337-BIS E SS C.C.

Come cambia la geografia del codice civile?

Art. 155 Provvedimenti riguardo ai figli	Art. 337-ter (Provvedimenti riguardo ai figli)
Art. 155-bis. Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso	Art. 337-quater (Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso)
Art. 155-ter. Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli.	Art. 337-quinquies (Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli)
Art. 155-quater. Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza	Art. 337-sexies (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)
Art. 155-quinquies. Disposizioni in favore dei figli maggiorenni	Art. 337-septies (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni)
Art. 155-sexies. Poteri del giudice e ascolto del minore	Art. 337-opties Poteri del giudice e ascolto del minore.

Nello schema che segue, vengono messi a raffronto i precedenti contenuti normativi e i nuovi, segnalando in “neretto”, le «aggiunte».

<p><b>Art. 155.</b> <b>Provvedimenti riguardo ai figli.</b></p> <p><b>Anche in caso di separazione personale dei genitori</b> il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.</p> <p>Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.</p> <p>La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle</p>	<p><b>Art. 337-ter</b> <b>(Provvedimenti riguardo ai figli)</b></p> <p>Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.</p> <p>Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, <b>nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis</b>, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, <b>ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.</b></p> <p>La <b>responsabilità genitoriale</b> è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e <b><u>alla scelta della residenza abituale del minore</u></b> sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei</p>
---	--

<p>decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.</p> <p>Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) le attuali esigenze del figlio;</li> <li>2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;</li> <li>3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;</li> <li>4) le risorse economiche di entrambi i genitori;</li> <li>5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.</li> </ol> <p>L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.</p> <p>Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.</p>	<p>figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la <b>responsabilità genitoriale</b> separatamente. <b>Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.</b></p> <p>Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) le attuali esigenze del figlio.</li> <li>2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.</li> <li>3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.</li> <li>4) le risorse economiche di entrambi i genitori.</li> <li>5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.</li> </ol> <p>L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.</p> <p>Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.</p>
<p>Art. 155-bis. Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.</p> <p>Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.</p> <p>Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice,</p>	<p><b>Art. 337-quater</b> <b>(Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso)</b></p> <p>Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.</p> <p>Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice,</p>

<p>se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.</p>	<p>se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma <b>dell'articolo 337-ter</b>. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.</p> <p><b>Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.</b></p>
<p>Art. 155-ter. Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli.</p> <p>I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.</p>	<p><b>Art. 337-quinquies</b> <b>(Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli)</b></p> <p>I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della <b>responsabilità genitoriale</b> su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.</p>
<p>Art. 155-quater. Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza.</p> <p>Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori,</p>	<p><b>Art. 337-sexies</b> <b>(Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)</b></p> <p>Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori,</p>


<p>considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.</p> <p>Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.</p>	<p>considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.</p> <p><b>In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto</b></p>
<p>Art. 155-quinquies. Disposizioni in favore dei figli maggiorenni.</p> <p>Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.</p> <p>Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.</p> <p>Art. 155-sexies. Poteri del giudice e ascolto del minore.</p> <p>Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice</p>	<p><b>Art. 337-septies (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni)</b></p> <p>Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.</p> <p><b>Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.</b></p> <p>[N.B. Nelle disposizioni di attuazione al c.c., viene introdotto l'art. 37-bis, che recita: i figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'articolo 337-septies, secondo comma, del codice civile, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104]</p> <p><b>Art. 337-octies (Poteri del giudice e ascolto del minore)</b></p> <p>Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui <b>all'articolo 337-ter</b>, il</p>



<p>può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.</p> <p>Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.</p>	<p>giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. <b>Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo.</b></p> <p>Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli</p>
--	---

**CONTROVERSIE TRA GENITORI NON UNITI DA MATRIMONIO.  
CHE FINE FA L'ART. 317-BIS C.C.?**

La controversia tra genitori non uniti da matrimonio (art. 317-bis c.c.) viene ora ad essere regolata dall'art. 316, comma IV, c.c.



<b>Art. 316. Esercizio della potestà dei genitori.</b>	<b>Art. 316 <i>Responsabilità genitoriale</i></b>
<p>Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione.</p> <p>La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.</p> <p>In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.</p> <p>Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.</p> <p>Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.</p>	<p><b>Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.</b></p> <p><b>In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.</b></p> <p><b>Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.</b></p> <p><b>Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.</b></p> <p><b>Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.</b></p>

Il genitore può chiedere la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

### REVISIONE

Art. 337-quinquies comma II

Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento

### CONFLITTO GENITORIALE

Art. 709-ter c.p.c.

Per l'attuazione e l'esecuzione delle disposizioni fissate dal giudice

### VIGILANZA DEL GIUDICE TUTELARE

Art. 337 c.c.

## Ricorso al giudice

Art. 337-ter, comma II

### ESECUZIONE

Per l'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole

Art. 337-ter comma III

### CONTRASTO SU DECISIONI DI MAGGIORE INTERESSE

In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

Art. 337-quater comma II

### AFFIDO ESCLUSIVO

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo

Art. 337-quater comma III

### VIGILANZA DEL GENITORE NON AFFIDATARIO

Il genitore non affidatario può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

OGGETTO	DISPOSIZIONE
SUCCESSIONI: AZIONI DI PETIZIONE DELL'EREDITÀ ART. 104	<p>1. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, sono legittimati a proporre azioni di petizione di eredità, ai sensi dell'articolo 533 del codice civile, coloro che, in applicazione dell'articolo 74 dello stesso codice, come modificato dalla medesima legge, hanno titolo a chiedere il riconoscimento della qualità di erede.</p> <p>2. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, possono essere fatti valere i diritti successori che discendono dall'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla medesima legge.</p> <p>3. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 si applicano anche nei confronti dei discendenti del figlio, riconosciuto o la cui paternità o maternità sia stata giudizialmente accertata, morto prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219.</p> <p>4. I diritti successori che discendono dall'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 212, sulle eredità aperte anteriormente al termine della sua entrata in vigore si prescrivono a far data da suddetto termine.</p> <p>5. Nei casi in cui i riconoscimenti o le dichiarazioni giudiziali di genitorialità intervengano dopo il termine di entrata in vigore della presente legge, i diritti successori che sarebbero spettati a persona deceduta prima di tale termine possono essere fatti valere dai suoi discendenti in rappresentazione e dai suoi eredi. Essi si prescrivono a far data dall'annotazione del riconoscimento nell'atto di nascita o dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della paternità o maternità.</p> <p>6. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 533 del codice civile, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano l'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, e le disposizioni del libro secondo del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo.</p>

<p>AZIONI DI DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ, DI RECLAMO E DI CONTESTAZIONE DELLO STATO DI FIGLIO; RICONOSCIMENTO ART. 104</p>	<p>7. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, le disposizioni del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano alle azioni di disconoscimento di paternità, di reclamo e di contestazione dello stato di figlio, relative ai figli nati prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.</p> <p>8. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, le disposizioni del codice civile relative al riconoscimento dei figli, come modificate dalla medesima legge, si applicano anche ai figli nati o concepiti anteriormente all'entrata in vigore della stessa.</p> <p>9. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, i termini per proporre l'azione di disconoscimento di paternità, previsti dal quarto comma dell'articolo 244 del codice civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.</p> <p>10. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nel caso di riconoscimento di figlio annotato sull'atto di nascita prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini per proporre l'azione di impugnazione, previsti dall'articolo 263 e dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 267 del codice civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.</p> <p>11. Restano validi e non possono essere modificati gli atti dello stato civile già formati secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, salve le modifiche risultanti da provvedimenti giudiziari</p>
<p>SOSTITUZIONE DI TERMINI ART. 105</p>	<p>1. La parola: "potestà" riferita alla potestà genitoriale, le parole: "potestà genitoriale", ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".</p> <p>2. Le parole: "figli legittimi" o le parole: "figlio legittimo", ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: "figli nati nel matrimonio" o dalle seguenti: "figlio nato nel matrimonio".</p> <p>3. Le parole: "figli naturali" o le parole: "figlio naturale", ovvero "figli adulterini" o "figlio adulterino" ove presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: "figli nati fuori</p>

	<p>del matrimonio” o dalle seguenti: “figlio nato fuori del matrimonio”.</p> <p>4. Le parole: “figli legittimati”, “figlio legittimato”, “legittimato”, “legittimati” ovunque presenti in tutta la legislazione vigente, sono soppresse.</p>
<p><b>ABROGAZIONI</b> <b>ART. 106</b></p>	<p>A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:</p> <p>a) gli articoli 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155-quinquies, 155-sexies, 233, 235, 242, 243, 261, 578 e 579 del codice civile;</p> <p>b) gli artt. 34, 124 e 125 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318;</p> <p>c) l’articolo 34 della legge 31 maggio 1995, n. 218.</p>
<p><b>ENTRATA IN VIGORE</b> <b>ART. 108</b></p>	<p>Il presente decreto legislativo entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p>